

disposizioni a favore di consanguinei e di affini sino al quarto grado inclusivamente, purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta, a meno che colui a favore del quale venne fatta la disposizione non si trovi nel numero di questi eredi. »

Ognuno vede chiaro che colla restrizione apposta dal signor ministro, e coll'esclusione proposta dalla Commissione, si viene ad aumentare la diffidenza del pubblico verso il ceto medico.

Di queste considerazioni si tenne il dovuto conto nel 1837, attesochè non si sottomise alla sanzione sovrana, come già dissi, l'articolo in discorso, che era stato inserito nella prima minuta del Codice che ora ci regge.

Il Codice civile generale per tutti gli Stati austriaci, promulgato il 1° giugno 1811 e messo in vigore nel regno Lombardo-Veneto nel 1815, che, ad esempio dell'onorevole deputato Bon-Compagni, mi faccio lecito eziandio di citare, non contiene alcuna disposizione per cui venga vietato alle persone dell'arte di ricevere eredità o lasciti dai malati alla loro cura commessi.

Il Codice civile francese, che conta oramai mezzo secolo di vita, fu compilato in tempi ben diversi dai nostri per condizioni politiche e civili. Non potrebbe succedere che, venendosene a fare la revisione, le disposizioni relative ai medici ne fossero eliminate, siccome non più consentanee all'indole attuale dei tempi? Non meriteremmo allora noi con ragione il rimprovero che dalla tribuna fece Terenzio Mamiani ai Romani, che cioè gli Italiani adottano le mode di Francia quando vanno in disuso in quel paese?

Onde non attendere più a lungo la Camera ponga fine al mio dire, nella lusinga d'aver sufficientemente dimostrato non esistere motivi plausibili per l'introduzione dell'articolo in discussione nel Codice civile.

**DEMARIA.** Allorchè il signor guardasigilli presentava alla Camera un progetto di aggiunte e di modificazioni di alcuni articoli del Codice civile, io sperava che, assecondando il voto di quest'Assemblea, avrebbe proposta la emendazione degli articoli 377, 379 e 382 del Codice civile che danno balla di giudicar dello stato di mente di un individuo a chi, non preparato da indispensabili studi, è di tale giudizio incapace. Io credeva che quando deplorabili fatti han reso palese che l'articolo 100 del Codice penale sul supposto falsissimo dell'esistenza di uno stato morboso che è pazzia e non è pazzia, quando tale articolo cagiona tuttora la condanna di poveri mentecatti quali colpevoli, il guardasigilli sarebbe affrettato a provvedere a tal disordine. Io mi ingannava; non che ascoltare consigli della scienza e dell'umanità, il ministro della giustizia lasciando continuare ingiusti indizi e deplorabili condanne, trovava urgentissimo, senza addurne alcuna ragione, d'introdurre nel Codice civile un articolo che restringe gli effetti della liberalità dei testatori in favore dei cultori dell'arte salutare. Tale restrizione io la respingo perchè ingiusta, perchè inutile, e che sia tale consentitemi brevisime considerazioni per dimostrarvelo.

L'articolo che trattasi di introdurre nella nostra legislazione è tolto dalla francese; è perciò necessario di vedere come in questa si sia introdotto.

L'incapacità de' cultori dell'arte salutare di ricever per testamento non risale oltre un'ordinanza del re Francesco I di Francia, il quale dichiarava nulla e di niun effetto ogni donazione tra vivi o testamenti in beneficio di tutori, balii, ed altri amministratori. Tra questi amministratori si vollero, da alcuni giureconsulti posteriori, compresi i medici ed i chirurghi.

Ma io domando in buona fede: questa assimilazione dei

medici agli amministratori ha ella ragionevole fondamento? Io non vedo in essa che una indebita larghezza di applicazione della legge accennata. Eppure da tale collocamento bizzarro de' medici tra gli amministratori ebbe origine la disposizione che io combatto: ella fu riprodotta nelle successive leggi e prese posto nel Codice civile, sempre sulla presunzione di una riprovevole influenza possibile ad esercitarsi dai medici sull'animo dei testatori come si esercita dagli amministratori. Tutti i giureconsulti che tal legge approvarono si lasciarono preoccupare dall'idea medesima, tutti si fondarono nel supposto che il medico abbia comodo, volontà di volgere a proprio lucro i patimenti che deve alleviare. Alcuni giurisperiti tanto si adombrarono del potere del medico da esclamare che *imperatoribus medicina imperat*.

Ma il medico, o signori, non ha opportunità di sorta paraggiabile a quella di altre persone contemplate dalla legge come incapaci di ricevere per testamento. Ministro di una scienza difficile e nobile, egli non si accosta e non rimane al letto del dolore che il tempo necessario a suggerire i mezzi di alleviarlo. Con lui si avvicinano al paziente altre persone, che impedirebbero, se pur ve ne fosse il pericolo, ogni tentativo per provocarne indebite disposizioni a suo favore, tanto più che le persone che circondano l'ammalato sogliono essere le più sollecite, acciò il testamento non favorisca altri che desse. Compiuta la sua visita, il medico si ritira, lasciando nell'animo del paziente od un sentimento di disperato timore e di sfiducia, o quello di speranza e di benessere. Nel primo caso non vi ha timore, che, se passa a testare, si mostri troppo favorevole a chi non seppe evitargli la trista necessità di far testamento; nel secondo caso quella speranza di prossima guarigione non desta che il pensiero di tornare ben presto a godere delle proprie sostanze, non quello di spogliarsene per testamento. Il medico pertanto, nè per il tempo, nè per il modo con cui presta la sua assistenza, può dar luogo al supposto su cui si fonda l'opinione dei giureconsulti e alla disposizione che vi è proposta, la quale muove dall'idea esageratissima di un'influenza che non può esercitare.

Quindi è che nelle poche circostanze nelle quali i tribunali francesi si occuparono di casi riferibili solo alla quistione che ci occupa dovettero cercare altre presunzioni legali, e ciecamente seguirono i primi interpreti della legge per ispolgiare i cultori dell'arte salutare delle disposizioni fatte in loro favore; del che fanno testimonianza sentenze dei Parlamenti di Parigi, di Bordeaux, di Provenza. Quindi è che altre sentenze dello stesso Parlamento di Parigi e del noto tribunale del Castelletto approvarono lasciti di legati e di eredità fatti in favore di medici. Così che la giurisprudenza dei tribunali francesi prima della promulgazione del Codice civile non dà soltanto base alla disposizione da me impugnata, ma ben anco all'opinione contraria. Nè senza esitare assai i compilatori del Codice Napoleone ammisero l'articolo che vi è proposto, ed io non vi citerò che le parole colle quali Joubert lo proponeva alla sanzione del tribunato:

« Il en coûte d'établir une règle générale qui porte sur des professions que nous sommes accoutumés à voir exercer par des hommes si désintéressés et généreux. »

Ed io comprendo che ripugnasse il sancire una disposizione la quale offende altro de' caratteri che i giureconsulti proclamano per essenziale di ogni liberalità testamentaria, la libertà del testatore. Ora ella è un'ingiusta restrizione a tale libertà l'articolo che vi è proposto. Esso tende ad impedire lo sfogo di uno dei più naturali mezzi e de' più nobili sentimenti dell'umana natura, la riconoscenza. L'uomo che, du-